

Bruxelles, 18.1.2019
COM(2019) 16 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Raccomandazione di decisione del Consiglio

**che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo con gli Stati Uniti d'America sulla
soppressione dei dazi sui beni industriali**

ALLEGATO

DIRETTIVE DI NEGOZIATO PER UN ACCORDO CON GLI STATI UNITI D'AMERICA SULLA SOPPRESSIONE DEI DAZI SUI BENI INDUSTRIALI

Natura e ambito di applicazione dell'accordo

1. L'accordo dovrebbe contenere disposizioni relative alla soppressione dei dazi sui beni industriali¹ tra le Parti, che comportano quindi la soppressione reciproca dei dazi.
2. L'accordo dovrebbe essere pienamente conforme alle norme e agli obblighi previsti dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Obiettivi

3. L'obiettivo dell'accordo è quello di aumentare gli scambi tra l'Unione europea e gli Stati Uniti in modo da generare nuove opportunità economiche che creino posti di lavoro e crescita grazie a un maggiore accesso al mercato in seguito alla soppressione reciproca dei dazi sui beni industriali.

Contenuto dell'accordo

Dazi e altre prescrizioni relative all'importazione e all'esportazione

4. L'obiettivo dell'accordo dovrebbe essere quello di eliminare, su base reciproca, tutti i dazi sui beni industriali al fine di raggiungere una sostanziale soppressione dei dazi al momento dell'entrata in vigore dell'accordo e una graduale abolizione di tali dazi in un breve arco di tempo. Si dovrebbe tener conto delle particolari sensibilità di talune merci, in linea con la dichiarazione congiunta del 25 luglio 2018. Alla data di applicazione dell'accordo dovrebbero essere aboliti tutti i dazi, le tasse, gli altri oneri e le restrizioni quantitative o gli obblighi di autorizzazione sulle esportazioni verso l'altra parte che non siano giustificati dalle eccezioni previste dall'accordo. L'accordo non dovrebbe pregiudicare il diritto di ciascuna parte di adottare adeguate misure di salvaguardia, antidumping o compensative conformemente all'accordo OMC.

Regole di origine

5. L'obiettivo dei negoziati dovrebbe essere quello di conciliare le impostazioni dell'Unione europea e degli Stati Uniti delle regole di origine, comprese le procedure di origine, in modo da agevolare il commercio tra le Parti e tenere conto degli ultimi sviluppi delle regole di origine preferenziali dell'Unione europea e degli interessi degli operatori economici dell'Unione europea.

Quadro istituzionale

6. L'accordo dovrebbe istituire una struttura istituzionale che ne segua l'applicazione.

Risoluzione delle controversie

7. L'accordo dovrebbe comprendere un appropriato meccanismo di risoluzione delle controversie per garantire che le Parti rispettino le norme reciprocamente concordate.

Disposizioni finali

8. L'accordo dovrebbe includere una disposizione che consente all'Unione europea di sospendere unilateralmente l'applicazione di concessioni o di obblighi

¹ I beni industriali comprendono tutti i beni diversi da quelli compresi nell'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura.

sostanzialmente equivalenti, qualora gli Stati Uniti adottino nei confronti dell'Unione europea misure a norma del Trade Expansion Act, sezione 232, del Trade Act del 1974, sezione 301, o di ogni atto legislativo statunitense analogo.

9. L'accordo dovrebbe fare fede in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea e dovrebbe comprendere una clausola linguistica a tale scopo.

Conduzione dei negoziati

10. La Commissione sospenderà i negoziati con gli Stati Uniti qualora questi ultimi non rispettino l'impegno assunto il 25 luglio 2018 di astenersi, durante i negoziati, dall'adottare nuove misure contro l'Unione europea a norma del Trade Expansion Act del 1962, sezione 232. La Commissione potrà inoltre sospendere i negoziati in caso di adozione da parte degli Stati Uniti di restrizioni commerciali nei confronti delle esportazioni dell'Unione europea a norma del Trade Act del 1974, sezione 301, o di qualsiasi atto legislativo statunitense analogo.
11. Prima della conclusione dei negoziati la Commissione confermerà che gli Stati Uniti abbiano soppresso ogni misura in materia di esportazione di acciaio e alluminio originari dell'Unione europea a norma del Trade Expansion Act del 1962, sezione 232.